



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 17/12/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 10 dicembre 2015, n. 429

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Attribuzione della destinazione urbanistica nel vigente PUG per il suolo riportato al catasto fg. 21 p.lle 71-221-816 - Autorità Proponente: Comune di Trani (BA).

L'anno 2015, addì 10 del mese di Dicembre, presso la sede della Sezione Ecologia, il Dirigente Responsabile ad interim della Sezione Ecologia sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla Servizio VAS, ha adottato il seguente provvedimento

il Dirigente ad interim  
della Sezione Ecologia

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale ? MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015, con cui l’Ing. Giuseppe Tedeschi, è stato nominato Dirigente Responsabile ad interim della Sezione Ecologia.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Premesso che:

- con nota prot. n. 46286 del 5/12/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia (ora Sezione Ecologia) n. AOO\_089/12473 del 12/12/2014, il Comune di Trani presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la “Attribuzione della destinazione urbanistica nel vigente PUG per il suolo riportato al catasto fg. 21 p.lle 71-221-816”, allegando il Rapporto ambientale preliminare;
- con nota prot. n. AOO\_089/707 del 21/1/2015, l’Ufficio VAS (ora Servizio VAS) ai fini dell’avvio del richiesto procedimento chiedeva di regolarizzare l’istanza secondo quanto prescritto all’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alla atto di formalizzazione della proposta di attribuzione;
- con nota prot. n. 32164 del 30/7/2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia (ora Sezione Ecologia) n. AOO\_089/11286 del 11/8/2015, il Comune di Trani trasmetteva la DCC n. 29/2013, la DCC n. 48/2013, lo stralcio della planimetria di PUG, la proposta di elenco di soggetti competenti in materia ambientale da consultare e il parere sismico e geologico;
- con nota prot. n. AOO\_089/12256 del 14/9/2015, l’Ufficio VAS (ora Servizio VAS) comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
- Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Sezione Tutela delle Acque;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
- AQP - Direzione generale
- Autorità Idrica Pugliese
- Autorità di Bacino della Puglia;

- Segretariato regionale del Ministro per i beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
- ASL di BAT;
- Provincia di BAT, Settore Infrastrutture, Trasporti e viabilità;
- Provincia di BAT - Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo
- Provincia di BAT - Settore Ambiente, Energia e Aree protette
- Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di BAT
- Comune di Trani - Area Urbanistica

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Comune di Trani, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione. Nella stessa si precisava che l'atto amministrativo di formalizzazione trasmesso "non contiene riferimenti in merito agli adempimenti di VAS da assolvere nell'ambito del procedimento di attribuzione di destinazione urbanistica di che trattasi (...) né comprende tra gli elaborati la prescritta documentazione di VAS (...) Pertanto la presente verifica è avviata sotto riserva di ricevere quanto prima, dall'amministrazione comunale procedente l'attestazione di coerenza tra gli elaborati di piano e la documentazione presentata ai fini VAS".

- con nota prot. n. AOO\_075/5611 del 1/10/2015, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n AOO\_089/13498 del 6/10/2015, la Sezione regionale Risorse Idriche trasmetteva il proprio contributo;
- con nota prot. n. 14062 del 9/10/2015 acquisita al prot. della Sezione Ecologia n AOO\_089/13774 del 12/10/2015, l'Autorità di Bacino della Puglia inviava alcune indicazioni in merito;
- con nota prot. n. 4139 del 14/10/2015 acquisita al prot. della Sezione Ecologia n AOO\_089/ 13961 del 15/10/2015, l'Autorità idrica Pugliese trasmetteva le proprie osservazioni;
- con nota prot. n. 5230 del 16/10/2015 acquisita al prot. della Sezione Ecologia n AOO\_089/14438 del 26/10/2015, la Soprintendenza per i Belle Arti e Paesaggio inviava il proprio contributo;
- con nota prot. n. 12146 del 2/11/2015 acquisita al prot. della Sezione Ecologia n AOO\_089/15763 del 20/11/2015, la Soprintendenza Archeologica per la Puglia - Taranto comunicava le proprie valutazioni;
- con nota email del 12/11/2015, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n AOO\_089/15668 del 17/11/2015 il proponente Fatima costruzioni chiedeva informazioni circa il termine di chiusura della fase di consultazione;
- con nota prot. n. 46571 del 18/11/2015, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. AOO\_089/16208 del 30/11/2015, il Comune di Trani trasmetteva, in risposta alla richiesta formulata da questa Servizio con nota prot. n. AOO\_089/12256 del 14/9/2015, l'attestazione di coerenza degli elaborati di piano allegati alla Delibera del consiglio comunale n. 48/2013 e quelli relativi alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Trani;
- l'Autorità competente è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- il proponente è la società Fatima costruzioni srl.

preso atto

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 1/3/2013 avente ad oggetto "Attribuzione della destinazione urbanistica nel PUG vigente, per il suolo riportato in catasto al foglio 21 p.lle 71, 221, 816. Determinazioni";

- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 10/10/2013 avente ad oggetto “Attribuzione della destinazione urbanistica nel PUG vigente, per il suolo riportato in catasto al foglio 21 p.lle 71, 221, 816. Adozione”;

- della nota prot. n. 46571 del 18/11/2015, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. AOO\_089/ 16208 del 30/11/2015, del Comune di Trani di attestazione di coerenza degli elaborati di piano allegati alla Delibera del consiglio comunale n. 48/2013 e quelli relativi alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

tenuto conto che:

- con nota prot. n. AOO\_089/112256 del 14/9/2015, è stata avviata dall'Ufficio VAS (ora Servizio VAS) la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:

- del Servizio Tutela delle Acque (ora Sezione Risorse Idriche) che riferiva quanto di seguito:

- le aree di progetto insistono su “aree” che il PTA individua soggette a contaminazione salina per cui valgono “specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzioni di acquifero dell'entroterra (misura 2.10, all. 14 del PTA)”;

- “relativamente al trattamento dei reflui, il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce alcun elemento sufficiente a verificare il rispetto della normativa vigente e quindi a consentire a questo Servizio di poter esprimere il proprio parere sul punto” tuttavia “si ritiene rilevante evidenziare che per un futuro sviluppo sostenibile del territorio (...) appare opportuno e necessario prevedere precise indicazioni sul trattamento delle acque reflue e sul loro convogliamento e sull'incidenza, in termini di Abitanti Equivalenti, prevista con l'attribuzione di destinazione urbanistica di cui si discute. A tali fini si chiede l'acquisizione di utili elementi di cognizione sul trattamento dei reflui e sullo smaltimento degli stessi, atteso che l'agglomerato di Trani risulta fornito di apposito impianto di depurazione”;

- relativamente al trattamento delle acque meteoriche “si evidenzia che il Rapporto Ambientale Preliminare, anche in questo caso non fa alcun riferimento al trattamento delle acque meteoriche e al loro convogliamento in fogna bianca, se esistente. A questo proposito il Servizio scrivente richiama particolare attenzione sull'obbligo di attenersi ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna bianca, alle disposizioni contenute nel “nuovo Regolamento regionale n. 26/2013 che disciplina la materia delle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia”;

- richiama a tal proposito quanto deliberato nella DGR n. 1252/2013 ossia che “ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una eventuale nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato”;

- relativamente alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, nel Rapporto Ambientale Preliminare “non sono state riportate specifiche di analisi sulla qualità dell'acque, né tantomeno sul fabbisogno idrico necessario nei diversi periodi dell'anno e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti)” pertanto “a tal riguardo, (...) questo Servizio fa obbligo affinché il riutilizzo delle stesse avvenga nel puntuale rispetto delle norme di cui al Regolamento Regionale n. 26/2013. Ciò anche in considerazione della circostanza che sul territorio del Comune di Trani insiste una specifica tipologia di vincolo delineata dal PTA”.

- dell'Autorità di Bacino della Puglia che rilevava l'assenza di vincoli PAI nell'area d'intervento ma che “da verifiche speditive condotte in seno alla Segreteria tecnica operative è emerso che l'area in questione sarebbe interessata da un deflusso concentrato relativo ad un bacino di modesta superficie afferente, per il quale si raccomanda l'adozione di idonei sistemi di drenaggio urbano al fine di prevenire

situazioni di rischio idraulico locale”;

- della Soprintendenza per i Belle Arti e Paesaggio che riportava quanto segue:

• “l’area interessata dall’intervento non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004”

• “l’area risulta localizzata in prossimità di una strada dichiarata a valenza paesaggistica, così come individuata dalla cartografia tematica degli Ulteriori Contesti paesaggistici del PPTR”

• “si segnala (...) la necessità di preservare in tali zone la residua naturalità e ruralità del paesaggio, evitando l’abbattimento di eventuali beni rurali diffusi, quali sporadiche alberature e muretti a secco”;

• “si consiglia di prevedere nella futura organizzazione dell’area di che trattasi una fascia di rispetto lungo la strada a valenza paesaggistica sopra richiamata da confermare tramite opportune misure di mitigazione”

• “Si prescrive il totale rispetto di quanto prescritto nel elaborato 4.4.2 del PPTR denominato “Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” a cui non viene fatto alcun esplicito riferimento nella elaborazione del rapporto ambientale preliminare”

- dell’Autorità idrica Pugliese osservava quanto di seguito:

• “Le infrastrutture a servizio di aree di insediamento produttivo (così come individuate dallo strumento urbanistico di codesta Amministrazione) esulano dalla competenza di questa Autorità”

• “L’area oggetto di urbanizzazione e al di fuori del perimetro della agglomerato di Trani così come individuato dal piano di Tutela delle Acque”

• “Nulla osta che codesta Amministrazione Comunale provveda alla fornitura del servizio idrico in questione con fondi a totale carico del Comune fermo restando che le utenze servite si dovranno dotare di proprio sistema di raccolta reflui con relativo trattamento appropriato ai sensi di legge poiché non rientranti nelle competenze del servizio idrico integrato”

- della Soprintendenza Archeologica per la Puglia - Taranto faceva presente che “L’area interessata non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 ne sussistono allo stato attuale delle conoscenze elementi tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS.” ma “Considerato tuttavia il rischio archeologico sussistente nel territorio di Trani (...) si rappresenta (...) la necessità di prevedere preliminarmente ad interventi di scavo nell’aria apposite indagini sia geognostiche che di superficie da realizzare con la direzione scientifica di questa Soprintendenza finalizzate all’accertamento del rischio archeologico”.

- il Comune di Trani non forniva osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA ai sensi del art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Attribuzione della destinazione urbanistica nel vigente PUG per il suolo riportato al catasto fg. 21 p.lle 71-221-816”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DELL’ATTRIBUZIONE

La Proposta in esame riguarda un area che “non risulta tipizzato per palese omissione delle previsioni urbanistiche”. L’obiettivo è quindi quello di “integrazione al PUG mediante l’attribuzione all’intera maglia urbanistica compresa tra la S.S. n. 16 bis la S.P. 130 e la rampa di accesso alla stessa S.S. 16 bis sull’area identificata in catasto al fg. 21 p.lle 71, 221, 816 della tipizzazione urbanistica di zona omogenea “D2” sottozona “D2e” disciplinata dall’articolo 4.10.2.2 delle NTN del vigente PUG.

Tale attribuzione non costituisce variante al vigente PUG” ma tuttavia si “dovrà seguire la procedura prevista dalla legge reg. Puglia del 27 luglio 2001 n.20 art. 20 per modificazioni delle previsioni strutturali in esso contenute in quanto non risulta compresa tra quelle inerenti le modificazioni

programmatiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della stessa L.R. 20/2001". (Rapporto Ambientale Preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 19)

La tipizzazione proposta è quella "presente nelle aree adiacenti e confacente alla naturale vocazione insediativa di questa parte di città ovvero a norma dell'articolo 4.10.2.2 delle norme tecniche di attuazione del vigente PUG" (RAP, pag. 19) che prevede:

1. "Le aree della zona D2e, vicine a quelle già impegnate da edifici industriali/artigianali, sono destinate ad attività produttive, commerciali, terziarie e/o di servizio, e ad attività miste.

2. la nuova edificazione, sottoposta alla procedura dell'intervento diretto (Pdc), deve rispettare i seguenti parametri:

- Superficie fondiaria:  $S_f \Rightarrow 1500$  mq, fatti salvi i relitti di superficie inferiore;
- Indice di fabbricabilità fondiaria:  $I_{ff} \leq 2,00$  mc/mq
- Altezza massima:  $H < 10,00$  m, salvo strutture speciali;
- Distanza dai confini delle costruzioni:  $D_c \Rightarrow h$  con il minimo di m 5,00;
- US Aree per le urbanizzazioni secondarie  $\Rightarrow 10\%$   $S_f$ ;
- L' $I_{ff}$  è applicato anche sulla superficie destinata all'ampliamento della sede stradale ceduta al Comune;

- E' ammessa la costruzione di una sola abitazione per il personale di custodia  $S_c < 125,00$  m".

Inoltre "in considerazione della particolare dislocazione dell'area situata a diretto confine con la SS 16 bis e la SP 13, le nuove edificazioni dovranno essere realizzate a non meno di 40 m dalla SS e non meno di m 30 dalla SP; ciò comporterà che oltre il 60% dell'area in oggetto risulterà inedificabile". (RAP, pag. 20)

Per quanto riguarda le urbanizzazioni a pag. 64 del RAP si riferisce che "L'allaccio dei singoli fabbricati alle reti comunali avverrà tramite apposite opere previste nei progetti delle opere di urbanizzazione, che saranno adeguatamente dimensionate in fase di redazione del progetto esecutivo".

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta di attribuzione possa costituire il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Al paragrafo 1.b del RA è stata verificata la coerenza di quanto proposto con le componenti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), rilevando in conclusione che quanto proposto "non altera i piani o programmi di livello territoriale e/o comunale". Tuttavia data la destinazione proposta non è chiaro se la stessa possa influire sulle previsioni dello stesso PUG e sulla pianificazione comunale in tema di mobilità, clima acustico, qualità dell'aria, ecc.

I problemi ambientali pertinenti alla proposta di attribuzione sono legati principalmente alle trasformazioni urbanistiche proposte che potrebbero determinare un discreto consumo di risorse (suolo e acqua), un aumento del traffico veicolare verso l'area con conseguenti emissioni in atmosfera e, in base alla tipologia dell'insediamento industriale, un certo carico di emissioni e di consumi.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

1. nella scelta urbanistica che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori e di programmazione, come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell'aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e il recupero di aree in parte compromesse dall'edificato;

2. nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Nel primo aspetto rientrano le ragioni della scelta della destinazione proposta in considerazione del contesto già antropizzato in particolare dotato e intercluso dalle infrastrutture lineari, nonché "della naturale vocazione della zona, delle attuali dinamiche socioeconomiche locali e delle attività già insediate nelle aree limitrofe". In merito alla verifica di compatibilità con gli strumenti pianificatori si richiama

quanto anzidetto.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, nel capitolo 2 per alcune componenti ambientali sono indicate misure per il contenimento degli stessi e la sostenibilità ambientale dell'intervento. Non è evidente tuttavia se tali disposizioni siano già contenute nelle norme di attuazione e negli elaborati tecnici della proposta di attribuzione, posto che nella documentazione agli atti non sono presenti gli allegati di cui alla citata D.C.C. n. 48/2013.

In generale "Il presente progetto persegue l'obiettivo di:

"Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano, incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci", creando soluzioni di continuità attraverso la sistemazione di un vuoto urbano in una zona strategica della città, lì dove insisteva una evidente frattura del tessuto urbano". (RAP, 53)

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

La variante in oggetto riguarda un area di superficie complessiva di mq 38 258. "Il suolo in oggetto dislocato a ovest della città è prevalentemente privo di costruzioni eccezion fatta per un area di servizio carburanti presente lungo la SP 132, una piccola costruzione rurale tipologicamente riconducibile a deposito attrezzi ed è delimitato su tutto il suo perimetro dalla SS 16 bis da un lato la strada dello svincolo di raccordo e la SP 130 sui restanti lati (...)

L'area in oggetto ricade in una zona urbanizzata già servita da strade pubbliche e tutte le reti cittadine di impianti di cui alcune in fase di realizzazione il terreno residuo pianeggiante e allo Stato incolto ". (RAP, pag. 18-19)

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) infatti si rileva che la stessa area, in cui insistono "seminativi semplici in aree non irrigue", è in stretta vicinanza con alcune aree tipizzate ad "insediamento industriale o artigianale con spazi annessi".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- è inserita nell'ambito "la puglia centrale" e nella figura "La piana olivicola del nord barese".
- interessa la sola componente dei valori percettivi
- UCP - Strade a valenza paesaggistica

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrata dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, ma "sarebbe interessata da un deflusso concentrato relativo ad un bacino di modesta superficie afferente"

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade in area sottoposta soggetta a contaminazione salina ai sensi del PTA della Puglia;
- non è perimetrata in zone di protezione speciale idrogeologica;

A tal proposito si rileva che la falda acquifera superficiale "si colloca, in questa zona, ad una profondità di circa 15,0 m dal p.c., con oscillazioni positive e negative pari a 1,0 m" (RAP, pag. 64).

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si ribadiscono i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Trani attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 53.241 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 83.667 Abitanti Equivalenti (dati PTA);
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Trani è classificato come ricadente in zona A di "traffico". In zona non sono presenti centraline ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria";
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dalla Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Trani, ha una produzione di RSU pari a 546 kg pro capite, una percentuale di RD per il 2014 pari al 20%.

Relativamente agli aspetti paesaggistici si evidenzia in particolare che "la qualità visiva intrinseca (CVI) dell'area in oggetto, interessata dalla realizzazione di edifici, si può definire come MEDIO-BASSA. Non vi sono forme idrografiche di superficie significative e la copertura del manto vegetale è priva di caratteri particolari. La qualità visiva intrinseca (CVI) dell'area, si può definire MEDIA. La vista diretta dell'intorno (VDI), è valutata come BASSA, in quanto non si hanno presenze singolari vegetazionali e geomorfologiche. La qualità del fondo scenico (FS) si può considerare BASSA, in quanto, la quinta visiva di insieme può essere poco condizionata da elementi antropici che modificano il paesaggio. Si può concludere pertanto che la zona in esame presenta una vulnerabilità visuale intrinseca BASSA" (RAP, pag. 78)

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti sull'ambiente circostante, al capitolo 2 del RAP si precisa quanto la proposta intende mettere in atto al fine di contenere le seguenti probabili criticità:

- spreco di risorse idriche
- emissione di polveri in fase di costruzione delle opere o di cantiere;
- emissioni di origine civile da processi di combustione;
- emissioni da mezzi di trasporto, costituite essenzialmente dal normale traffico veicolare.
- incremento del traffico veicolare
- variazione del clima acustico durante le fasi di realizzazione dell'intervento;
- consumo energetico
- produzione di rifiuti
- impatto visivo
- rischi per la salute umana o per l'ambiente
- tutela della biodiversità
- consumo di suolo

In particolare si precisano le seguenti indicazioni:

#### Acqua

- Non verranno effettuati prelievi idrici da corsi d'acqua e non verranno effettuati scarichi inquinanti di qualsiasi natura;
- non vengono effettuate modificazioni fisiche significative ai corpi idrici, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, vengono altresì mantenuti gli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.
- in corrispondenza degli allacci ai fabbricati, saracinesche per interrompere il flusso in caso di rotture o perdite della rete. Lo stesso accorgimento verrà attuato anche internamente ai fabbricati in modo tale da poter isolare parti dell'impianto.



- Per il sistema di smaltimento e trattamento delle acque meteoriche si osserveranno ovviamente le direttive del Regolamento Regionale 9 dic. 2013 n° 26

#### Aria

- sarà molto improbabile l'allocazione di attività potenzialmente inquinanti (che comunque per qualsiasi emissione di fumi o gas osserveranno le direttive della normativa vigente in materia);
- è altresì molto probabile (in considerazione delle dimensioni dell'area, della buona accessibilità e del tipo di attività presente nelle vicinanze) l'insediamento di strutture per il commercio al dettaglio di media dimensione
- i lavori di sbancamento verranno realizzati gradualmente a partire da un determinato lotto funzionale fino al completamento progettuale di tutti i lotti;
- (nella) fase di cantiere si provvederà a bagnare le superfici sulle quali avverrà la movimentazione dei mezzi;
- saranno ampiamente utilizzati fonti di energia solare
- nella fase di esercizio del cantiere, prevede l'uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge (in accordo con le previsioni di cui al D.L.262/20022); in ogni caso i mezzi saranno operativi solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente

#### Energia

- si adotteranno criteri costruttivi qualitativamente superiori agli standard normativi minimi, e si farà ricorso, nella misura in cui le superfici a disposizione lo potranno consentire, a fonti energetiche alternative.

#### Rifiuti

- dovrà essere organizzata a livello di cantiere la raccolta differenziata e dovranno pertanto essere impartite specifiche istruzioni di conferimento al personale. Pertanto, i rifiuti saranno prima accatastati secondo la loro natura e quindi trasportati a discariche autorizzate.

#### Suolo Paesaggio Biodiversità

- La superficie occupata da nuove costruzioni e strade al netto delle fasce di rispetto adiacenti le strade, corrisponderà a meno del 40% della superficie totale del lotto.
- L'insediamento potrà quindi prevedere ampie zone verdi che rappresenteranno contrappunto cromatico e spaziale ideale, nel complesso di edifici, e apporteranno miglioramenti della qualità ambientale attraverso la schermatura del traffico veicolare della S.S. 16 bis (sopraelevata rispetto al piano dell'area in oggetto) e S.P. 130, oltre agli ovvi vantaggi dovuti all'ombreggiatura e alla depurazione dell'aria
- Il terreno allo stato di fatto (...), relativamente alle ampie zone prive di edifici, può diventare un "vuoto strutturato" dove l'elemento vegetale diventa materia progettuale, integrando l'immagine architettonica del costruito, suggerendo percorsi significativi, schermando e dividendo ambiti funzionali diversi, e contribuendo a creare una parte di città visivamente eterogenea in cui l'elemento vegetale assume un ruolo comprimario.

Per quanto riguarda il cumulo di detti impatti si precisa che "non sono previsti interventi edilizi nelle immediate vicinanze nel periodo di realizzazione dell'intervento in oggetto, e gli edifici previsti verranno realizzati gradualmente". Tuttavia non si esclude che detto intervento vada a sommarsi alle già presenti attività industriali in loco.

Quanto sopra esposto non evidenzia eventuali impatti derivabili dalle possibili tipologie di attività produttive che si potrebbero stabilire in coerenza con le citate NTA del PUG e il loro cumulo con quelle

eventualmente presenti nel contesto limitrofo. Non è escluso che la presente proposta di attribuzione possa costituire il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di impianti soggetti ad altre autorizzazioni ambientali.

Il RAP infine conclude precisando che "l'Attribuzione Urbanistica si caratterizza per l'attenzione nei confronti delle problematiche ambientali, sostanziandosi in un progetto coerente con le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente". Tale considerazione, unitamente al recepimento delle misure di mitigazione di cui al citato capitolo del RAP, non è tuttavia appurabile attesa la già esposta mancanza degli elaborati tecnici.

Ciò detto, tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quelle contenute nello stesso RAP.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che l'Attribuzione della destinazione urbanistica nel vigente PUG per il suolo riportato al catasto fg. 21 p.lle 71-221-816 non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva dell'Attribuzione in oggetto:

- si recepiscano negli elaborati tecnici e nelle norme di attuazione le indicazioni fornite dai SCMA sopra citate nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;

- relativamente al trattamento delle acque reflue, si stabiliscano con gli Enti a ciò preposti, nel rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011), le modalità di trattamento più appropriate in relazione alle attività insediabili nell'area in oggetto;

- si specificino, negli elaborati tecnici e nelle norme di attuazione, le misure di mitigazione proposte nel RAP ove non vi si abbia già provveduto, e si integrino le stesse con le seguenti prescrizioni:

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici), di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione degli edifici previsti, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, salvaguardando le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione, e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al

reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989;

- si definiscano la qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine dell'area il più coerente possibile con il tessuto circostante (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.).

- si richiami la normativa vigente in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera per le attività che potranno essere installate nell'area in oggetto;

- si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare in fase attuativa, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una previsione di impatto acustico per gli interventi previsti. Nel caso si garantisca un buon clima acustico negli ambienti con prolungata permanenza di persone, al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto non solo dalle attività previste ma anche dalle strade contermini (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, ecc.);

- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda si riportino le norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle "aree soggette a contaminazione salina" (M.2.10);

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale;

- si prevedano adeguate aree di pertinenza ad ogni attività insediata per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti e isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (ovvero apposite strutture per la raccolta collettiva di rifiuti da inviare a determinate filiere, come il compostaggio, o ai consorzi obbligatori, come quelli cellulose, quelli per la raccolta del legno, degli oli o del vetro, ecc.). Analogamente per i rifiuti speciali si riservi un'area prossima alla mobilità veloce, posta in zona non visivamente percettibile da utenti e fruitori. Sarà inoltre necessario definire una "buffer zone" di mitigazione con vegetazioni ad alto fusto e con siepi per mitigare l'effetto paesaggistico e ridurre la trasmissione di odori.

- si richiami la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005);

- si richiami la normativa vigente in materia di industrie insalubri (art. 216 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934), in particolare quanto previsto per quelle di prima classe e la loro localizzazione in prossimità delle eventuali abitazioni.

- si verifichi la possibilità di adottare Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) ed si promuova il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), se applicabili;

- si richiamino, per quanto non specificato, le indicazioni proposte nelle Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) adottate dalla Regione Puglia con il PPTR;

- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti;
- si definiscano misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale per collegarla con il centro urbano e con i principali nodi di collegamento;
- si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati

esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso,

il Dirigente ad interim  
del Servizio VAS

## DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere la “Attribuzione della destinazione urbanistica nel vigente PUG per il suolo riportato al catasto fg. 21 p.lle 71-221-816”, nel Comune di Trani dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all'autorità procedente, comune di Trani, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di approvazione dell'Attribuzione in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell'Attribuzione in oggetto;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative all'Attribuzione in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS:
  - all' Autorità procedente - comune di Trani;
  - alla SezioneUrbanistica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Dirigente ad interim del Sezione Ecologia  
Ing. G. Tedeschi

---